

Visto, *se perinale Enile*
cancelle Enile
Trieste, *la pref. not. Ferraro Ca.*
15.14.04.2021
la dirigente amministrativa
dott.ssa Laura Famulari



PROTOCOLLO
per la richiesta ed il rilascio di copia esecutiva
delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria

Fra IL TRIBUNALE DI TRIESTE, IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE,

si conviene quanto segue

- Rilevata la necessità di regolamentare i procedimenti di richiesta e rilascio in formato informatico della copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria nel rispetto della recente normativa di cui all'art. 23, comma 9-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito dalla legge 176 del 18/12/2020, da coordinare con quella previgente e di cui agli artt. 16-bis, comma 9-bis e 16-undecies D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012 n. 221, nonché artt. 475 e segg. c.p.c. e art. 153 disp.att. c.p.c.;
- sentito il C.O.A. e l'ufficio UNEP presso la Corte d'Appello di Trieste;

SI DISPONE

1. A decorrere dalla adozione del presente provvedimento il difensore già costituito che intenda richiedere la concessione della formula esecutiva su ogni atto giudiziario, nativo telematico o scansionato presente nel fascicolo telematico, deposita nel corrispondente fascicolo istanza telematica recante l'indicazione "RICHIESTA FORMULA/COPIE ESECUTIVE".
2. Nel caso di richiesta di esecutività di decreto ingiuntivo che non sia già stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, il difensore presenterà istanza su un unico file PDF che conterrà la scansione del ricorso, del decreto ingiuntivo, della relata di notifica e della prova del perfezionamento della stessa, completa dell'attestazione di conformità sottoscritta dallo stesso difensore. Per i decreti ingiuntivi dichiarati provvisoriamente esecutivi provvederà la cancelleria, in sede rilascio, a formare il file PDF con ricorso, decreto e procura alle liti.
3. Per le procedure di rilascio di immobili a seguito di procedure di convalida di licenza o sfratto, il difensore potrà ottenere l'originale della convalida (titolo esecutivo telematico) presentando istanza su un unico file PDF che conterrà la scansione dell'atto introduttivo, della relata di notifica, della prova del perfezionamento della stessa, del verbale di udienza e del provvedimento di convalida, corredata dall'attestazione di conformità sottoscritta dallo stesso difensore.
4. Qualora il difensore sia professionista diverso da quello originariamente delegato, dovrà allegare alla richiesta in PCT anche la procura alle liti.

R. Caroli

[Signature]

RR

[Signature]

5. Il personale di cancelleria incaricato, verificata la legittimazione dell'istante, la regolarità dell'istanza e la completezza della documentazione di corredo, anche con riferimento al corretto versamento dei diritti di copia autentica laddove dovuti, provvede al deposito nel fascicolo informatico della copia esecutiva richiesta, sottoscritta digitalmente e consistente in un documento informatico in formato PDF contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o altro provvedimento del giudice, cui sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'art. 475 c. 3, c.p.c. con indicazione del difensore richiedente e della parte a favore della quale la spedizione è fatta. La copia in forma esecutiva, così rilasciata, costituisce l'unico originale disponibile per la parte richiedente. Il personale di cancelleria annota nel fascicolo informatico l'avvenuto rilascio del titolo esecutivo. Nell'ipotesi che il personale di cancelleria rilevi carenze od errori nell'istanza, la stessa sarà rigettata con indicazione delle cause nel relativo biglietto di cancelleria.
6. Il difensore attesta la conformità di quanto estrarrà dal fascicolo informatico utilizzando le seguenti formule:
- A) Sull'esemplare che costituirà titolo ex art 476, c. 1 c.p.c.
- ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ'**
- Il sottoscritto avvocato, nella sua qualità di difensore di P.I./C.F con sede/residente in ... , ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, co.9 bis D.L. 179/2012, come modificato dal 90/2014 convertito in legge 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento RGN emesso in data e spedito in forma esecutiva in data è conforme all'originale informatico contenuto nel fascicolo informatico relativo al procedimento R.G. dal quale è stata estratto. Dichiaro altresì, sotto la propria responsabilità, che la presente è la sola copia spedita in forma esecutiva che intende azionare ex art. 476, c. 1, c.p.c.
- B) Sulle ulteriori copie
- ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ'**
- Il sottoscritto avvocato, nella sua qualità di difensore di P.I./C.F con sede/residente in ..., ai sensi e per gli effetti dell'art. 16bis, co.9bis D.L. 179/2012, come modificato dal 90/2014 convertito in legge 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento RGN emesso in data e spedito in forma esecutiva in data è conforme all'originale informatico contenuto nel fascicolo informatico relativo al procedimento R.G. dal quale è stata estratta.
7. Per quanto concerne l'istanza di rilascio del secondo (o successivo) titolo esecutivo ex art. 476 c.p., indirizzata al Presidente del Tribunale, la stessa continuerà ad essere proposta telematicamente in separato procedimento di volontaria giurisdizione, unitamente alla denuncia di smarrimento del titolo ed alla documentazione occorrente. Concessa tale autorizzazione, i difensori avvocati che intendono richiedere il rilascio della seconda copia esecutiva, inseriranno l'istanza corredata dall'autorizzazione telematicamente nel corrispondente fascicolo, usando l'indicazione "RICHIESTA SECONDA COPIA ESECUTIVA" e provvedendo al pagamento in via telematica dei diritti di cancelleria ove dovuti.
8. Nell'eventualità della richiesta di copia esecutiva di un provvedimento successivamente corretto, la stessa sarà formata dal provvedimento originario, unitamente all'istanza di parte per la sua rettifica ed al successivo provvedimento di correzione emesso dal magistrato. Nel caso che per il provvedimento errato fosse già stata rilasciata la copia esecutiva, il difensore potrà presentare la richiesta per ottenere la copia esecutiva del provvedimento corretto – formata con le modalità di cui al precedente capoverso – senza necessità di attivare la procedura ex art. 476 c.p.c.
9. Come previsto dalla circolare Ministero della Giustizia DAG 4/02/2021.0024494 gli uffici giudiziari



dovranno, limitatamente al periodo emergenziale, rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza richiedere il versamento dei diritti di copia previsti dal DPR 115/2002. Al contrario, le richieste di copia esecutiva in formato analogico dovranno essere precedute dal versamento dei diritti di copia, da effettuare in modalità telematica. Il difensore potrà attestare la conformità delle ulteriori copie conformi alla copia esecutiva rilasciata nelle forme di cui al presente documento, senza pagare altri importi per diritti di copia. Il difensore, munito del titolo esecutivo e delle copie conformi così ottenute, potrà chiedere ed ottenere direttamente all'UNEP l'esecuzione del provvedimento senza ulteriori passaggi in Cancelleria.

SI DISPONE

- a) Che il presente Protocollo sia pubblicato sul sito Internet del Tribunale.
- b) Che dello stesso sia data comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli avvocati del Distretto.

In Trieste, il 13 aprile 2021-

Il Presidente del Tribunale 

Il Presidente della Sezione Civile 

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trieste 

La Dirigente amministrativa del Tribunale di Trieste 